

CLVI SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1971

Presidenza del presidente CONTU

I N D I C E

Legge regionale 29 aprile 1971: «Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di amministrazione di Enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione di un testo modificato):

ZUCCA	4069
CABRAS	4071
PERALDA	4073
GIANOGGIO, relatore	4074
MASIA, Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica	4075
BAGHINO	4076
PRESIDENTE	4076
SPINA	4076
(Votazione segreta)	4078
(Risultato della votazione)	4078

Legge regionale 12 maggio 1971: «Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1970, n. 4: "Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali", rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione di un testo modificato):

CABRAS	4078
BRANCA	4080
SPINA	4080
ZUCCA, relatore	4081
MASIA, Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica	4082
(Votazione segreta)	4083
(Risultato della votazione)	4083

La seduta è aperta alle ore 10 e 05.

MEDDE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e riapprovazione di un testo modificato della legge regionale 29 aprile 1971, concernente: «Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di amministrazione degli enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge 29 aprile 1971 concernente: «Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di amministrazione di Enti pubblici per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese», rinviata dal Governo centrale. Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se l'indisposizione che ha colpito il Presidente della Giunta non si fosse verificata, come era nostro augurio, avremmo avuto modo, nella discussione generale sui rapporti tra Governo e Regione sarda, di vedere a quali limiti assurdi stia arrivando il sabotaggio del Governo centrale all'attività legi-

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

slativa della Regione. Questa legge che oggi esaminiamo ne è una riprova. In concreto, il Governo della Repubblica contesta al Consiglio regionale il diritto a stabilire che la Giunta regionale, prima di procedere a nomine, designazioni o intese per organi individuali o collegiali di aziende a carattere regionale, o che interessino, comunque, la Regione, chieda il parere della Commissione competente. Si tratta, cioè, di una legge che riguarda esclusivamente i rapporti tra esecutivo regionale e organo legislativo regionale, una materia, cioè, che non riguarda, per niente, i rapporti tra Regione e Stato. Malgrado ciò il Governo rinvia dicendo che stabilire in legge che la Giunta regionale debba chiedere questo parere, è una limitazione ed una interferenza nei poteri dell'esecutivo regionale.

Si badi bene che dal testo della legge era stato stralciato il carattere vincolante del parere delle Commissioni, e quindi si trattava di un parere consultivo, obbligatorio sul piano politico, ma facoltativo sul piano giuridico. Malgrado ciò il Governo ha rinviato la legge. Ora, chi tiene i rapporti col Governo non è il Consiglio regionale, come è a tutti noto, ma l'esecutivo regionale, ed è fatto assai grave che l'esecutivo regionale o non sia intervenuto con sufficiente autorità per impedire questo rinvio, che lo riguardava da vicino, o addirittura può sorgere il sospetto che se non tutto l'esecutivo, qualcuno dell'esecutivo regionale abbia invece pressato sul Governo per ottenere il rinvio della legge. E poichè su questo avevamo messo in guardia la Giunta regionale fin dal momento dell'approvazione della legge stessa, non ci si può dire che la Giunta non era obbligata ad intervenire presso il Governo per evitare il rinvio. C'è da pensare, egregi colleghi, che anche questo monocolorismo che aveva acceso, non in noi, ma in altri, speranza di un mutamento nella situazione regionale, di un mutamento nel costume innanzitutto, oltre che nei programmi di realizzazione, anche questo monocolorismo che, in base agli ultimi dati sta per tirare modestamente le cuoia, lasci alla prossima Giunta le stesse eredità negative delle Giunte precedenti. Con questa legge che cosa si tentava di

fare? Si tentava di rafforzare il potere di controllo del legislativo, come dissi al momento dell'approvazione; di controllo, non di interferenza, di consiglio, di suggerimento del legislativo, ma contemporaneamente si tentava di rafforzare il potere della Giunta per liberarsi dallo strapotere delle oligarchie dei partiti di maggioranza. Dico oligarchia perchè ormai di questo occorre parlare e non di partiti in senso ampio. Gruppi oligarchici, per cui ciascuna corrente pretende che al posto venga designato il proprio esponente e così via, per cui prospera quella piaga del sottogoverno e del clientelismo, nella quale la Regione è nata e continua tranquillamente non a vivere, ma a marcire. Era un tentativo di evitare le porcherie che sono avvenute finora. Abbiamo avuto a capo degli enti regionali e nei consigli di amministrazione gente incapace, gente inutile, gente dannosa, per cui gli enti regionali funzionano tutti nella maniera che conosciamo. Questi enti sono diventati il rifugio per i trombati dalle elezioni, compenso per favori fatti a livello di partito e di clientela, mezzi di sporco nepotismo e di favoritismi osceni. Le conseguenze le vediamo. Le conseguenze sono che non soltanto nominiamo sempre chi non dovrebbe essere nominato, ma quando qualcuno di questi eletti o nominati negli Enti subisce qualche infortunio, e non di carattere stradale, ma di carattere penale, sia pure soltanto minacciato ma realmente esistente, le cose non cambiano. Se dovessimo rileggere il programma della Giunta presentato a marzo, dovremmo modificare parecchie cose, perfino il meccanismo di sviluppo capitalistico, signor Presidente, che ha la bontà di ascoltarci, perfino il meccanismo di sviluppo dell'economia. Questa Giunta non è stata in grado di difendere questa legge dal rinvio del Governo. E la Commissione che cosa ha fatto? La Commissione che aveva approvato all'unanimità la legge rinviata, ha dovuto prendere atto del pericolo che insistendo sul testo rinviato dal Governo, si potesse correre il rischio di non ottenere, bisogna parlare con molta franchezza, la maggioranza necessaria e sufficiente in questa aula per riapprovare la legge nella sua interezza. Per cui

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

abbiamo unanimemente ripiegato, parliamo pure con molta sincerità, nell'accettare il rinvio del Governo per la parte contestata circa il parere delle Commissioni, con l'impegno di tradurre in un ordine del giorno qui in Consiglio lo stesso impegno per la Giunta regionale, e di lasciare invece nella legge le parti non rinviate dal Governo che riguardano la durata degli incarichi e le altre norme che voi tutti avete letto nel testo della legge.

Si potrà dire che queste sono leggi di scarsa importanza, soprattutto in confronto alla grande riforma del diritto allo studio che abbiamo recentemente approvato in aula, una riforma assolutamente rivoluzionaria, per cui credo che siano annunciate già delle missioni dallo estero di politici per studiare, appunto, questa grande riforma fatta in Sardegna. E si capisce che il rinvio di una legge così importante colpisca di più l'opinione pubblica ed anche il Consiglio regionale. Non parliamo delle osservazioni fatte e poi ritirate all'altra grande riforma rivoluzionaria che è il futuro piano della pastorizia con cui dovremmo distribuire parecchi miliardi agli agrari che consegneranno le terre alla Regione, attraverso il meccanismo dell'acquisto. Anche per questa legge valgono le osservazioni che ho fatto prima. Ma se guardiamo a fondo, il rinvio di leggi come questa in esame costituisce motivo ancora di maggiore gravità nel giudicare i rapporti tra Governo e Regione Sarda. In concreto, che cosa sta avvenendo? Che il Governo o i burocrati che comandano a nome del Governo a Roma, fanno passare talvolta leggi, per cui ci sarebbe motivo di rinvio, e la Giunta si interessa per farle passare (c'è uno scambio di favori tra Giunta e Governo, singolo Ministro o singolo burocrate) ed invece rinviando tutte le leggi per le quali la Giunta o non si muove o si muove in senso contrario, cioè per farle rinviare. Ecco perchè dopo 20 anni, 22 anni di autonomia, egregi colleghi, siamo a questo punto, in presenza di una Giunta regionale che ha accettato *obtorto collo* il rinvio della legge, tanto *obtorto collo* che il collo si è tanto storto che adesso sta per cadere, e non si è occupata affatto di difendere la legge di fronte al Governo, provocando, sia pure per la sua pas-

sività, non oso sospettare una attività in contrario, provocando il rinvio della legge. Dopo 20 anni di malefatte in tutti gli Enti in cui la Regione è interessata, si vuole impedire persino ad una Commissione del Consiglio regionale di poter giudicare circa la bontà, l'opportunità, l'utilità di certe nomine negli Enti regionali. Ecco signor Presidente, onorevole Assessore che ha avuto la bontà di rappresentare la Giunta in questa occasione in questa aula, ecco i motivi per cui la Commissione, ed anche noi, abbiamo accettato di sopprimere lo articolo 1 e l'articolo 2 nella speranza che si presenti un ordine del giorno che impegni sul piano politico la Giunta a fare le stesse cose che erano previste nella legge all'articolo 1 ed all'articolo 2, cioè ad assumere l'obbligo politico di portare al parere delle Commissioni competenti, le future nomine negli Enti regionali. Tra l'altro vi sono enti i cui consigli di amministrazione non vengono rinnovati, proprio perchè manca l'accordo tra i partiti prima, tra le correnti poi, per le nomine. Ora il modo per tentare di difendere ciò che ancora rimane dell'autonomia, e rimane molto poco a questo momento, sarebbe di approvare non soltanto la legge così come la Commissione l'ha rimandata in aula, ma anche un ordine del giorno che impegni questa e le future Giunte a sottoporre all'esame dei commissari competenti, le future nomine negli Enti regionali. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io intervengo in questa discussione non perchè creda di poter aggiungere qualche cosa di nuovo e di diverso a quello che magistralmente ha detto prima di me il collega Zucca, che ha detto tutto quel che c'era da dire, soprattutto dal punto di vista del significato politico di questo rinvio; intervengo, invece, proprio per segnalare più che altro, in questo Consiglio che sembra volersi adagiare, in questo momento, in una atmosfera di riposo, la gravità del fatto che sta di fronte a noi. Il collega Zucca ha fatto una

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

analisi di questo e di altri fatti consimili che si sono verificati in questi giorni, ha cercato di indagare circa le cause per le quali questi fatti si vanno verificando con tanta frequenza. Ha, e credo giustamente, mosso un addebito alla Giunta perchè evidentemente non fa sufficientemente il suo dovere per quanto riguarda i rapporti col Governo, ma io credo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che il fenomeno che si sta verificando in questo periodo, per quanto riguarda i rapporti tra il Governo e la Regione Sarda, o per meglio dire le cause del fenomeno vadano forse individuate anche in un altro punto.

Tutti abbiamo notato che questi rinvii a catena stanno avvenendo, per la Regione Sarda, da quando è stata riconosciuta l'autonomia ordinaria; più Regioni ci sono, più Regioni sono state riconosciute, più autonomia c'è, e più si interviene ed anzi direi si infierisce, per quanto riguarda i controlli, nei confronti della Regione Sarda.

VOCE. Anche sulle altre.

CABRAS (P.C.I.). Anche sulle altre, ma per quanto riguarda le altre Regioni, anche Regioni molto importanti a Statuto ordinario, il Governo rinvia, almeno, delle leggi importanti; alla Regione Sarda rinvia tutto anche leggi come questa, anche leggi come quelle che discuteremo tra poco, anche leggi come quelle delle quali abbiamo parlato nella precedente seduta. Colpa del Governo? Certamente. Ma c'è tutto un meccanismo di cui occorre tener conto. Una volta, onorevoli colleghi, parlai in quest'aula dei problemi della giustizia, e dissi che in tutta l'Italia vi erano tre Tribunali ai quali venivano destinati i giudici, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari puniti, cioè tutto il personale del quale l'apparato della giustizia si voleva disfare. Di questi Tribunali ne avevamo e ne abbiamo ancora uno in Sardegna, il Tribunale di Lanusei, e poi due nell'Italia meridionale, Larino e Lagonero. Le tre L. Io penso che si stia verificando, per quanto riguarda l'autonomia, un fenomeno di questo tipo. C'è l'autonomia, si allarga la autonomia, bisogna aumentare i controlli, bi-

sogna aumentare i controllori, cerchiamo di dare alle Regioni più importanti i controllori migliori, quelli che sanno fare il loro mestiere ed alle Regioni meno importanti come la Sardegna cerchiamo di dare i controllori peggiori. E' anche una questione di scelte burocratiche, perchè se poi noi andiamo a vedere i controlli che vengono fatti, andiamo a vedere questi motivi di rinvio che vengono fatti da controllori che dovrebbero essere dei burocrati, esperti nella materia, ma che in realtà non lo sono affatto, noi dobbiamo dedurne che indubbiamente c'è del personale che non è all'altezza del compito che gli viene affidato. Per questo dovrebbe protestare la Giunta e per questo dovrebbe protestare il Consiglio, perchè il motivo giuridico sul quale ad esempio si fonda il rinvio di questa legge è semplicemente ridicolo. Si cita l'articolo 34 dello Statuto regionale sardo. Ma che cosa dice lo articolo 34 dello Statuto regionale sardo? Dice precisamente che: «il Presidente della Giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione». Su questo articolo, che dice molto, e dice anche niente, questo egregio burocrate ha imbastito questo motivo di rinvio, non pensando che vi erano state altre leggi approvate nelle quali era consentito che la Giunta potesse e dovesse obbligatoriamente chiedere il parere della Commissione per certi suoi atti.

Ricordo, per esempio, il caso della legge sui concorsi; la Giunta non può bandire nuovi concorsi per dipendenti della Amministrazione regionale, se non vi è il parere favorevole della competente Commissione, mi pare della prima Commissione. Non solo, ma se la interpretazione di questo illustre, sconosciuto per fortuna, a noi, burocrate dovesse essere valida, dove se ne andrebbe, signori, ad esempio, l'istituto della mozione? Che cosa fa il Consiglio, in fondo, quando propone una mozione e poi l'approva? Non fa altro che vincolare il potere amministrativo della Giunta, dell'esecutivo, e impone determinati obblighi, e impone un determinato comportamento al quale l'esecutivo non può venire meno, onorevoli colleghi.

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

Queste sono le interpretazioni burocratiche delle leggi che noi cerchiamo di fare sempre nell'interesse della Regione, nell'interesse della popolazione, nell'interesse degli istituti per il loro migliore funzionamento. Bene, con queste interpretazioni queste leggi vengono rinviate. La prima Commissione, a mio parere, è stata troppo benevola rinunciando a chiedere la riapprovazione di quei due articoli che i nostri controllori hanno ritenuto incostituzionali. Tuttavia, dato che così si è deciso si è deciso cioè di riapprovare la legge, sia pure monca, sia pure con una menomazione di quelli che sono i diritti del Consiglio regionale, approviamola. Mi auguro che anche così come è, sia pure strumento limitato, ridotto entro i limiti in cui è stato ridotto, possa servire effettivamente a qualche cosa, a stabilire in un certo qual modo un controllo sugli indirizzi degli enti, a farli funzionare così come dovrebbero funzionare e come, purtroppo, non hanno mai funzionato. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Peralda. Ne ha facoltà.

PERALDA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricorrono in quest'ultimo periodo le occasioni di difesa dell'autonomia regionale, nel momento in cui il Consiglio è chiamato ad esaminare le leggi rinviate dal Governo centrale. Io penso che sia giunto il momento di smetterla di difendere l'autonomia sarda per episodi e a rate e il Consiglio debba ritrovare sollecitamente, in termini di urgenza, l'occasione di quel dibattito ampio, conclusivo e determinante, che da più parti è stato richiesto, che ponga all'attezione del Governo e dello Stato l'esigenza di un ripensamento degli orientamenti che in questi ultimi anni esso ha mantenuto nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e particolarmente della Regione Sarda, e si addivenga, non dico ad una svolta, ma alla considerazione della necessità di porre la Regione Sarda alla stessa stregua e nel solco delle autonomie normali delle Regioni a Statuto ordinario. Sta ormai ripetendosi il fenomeno antistorico, che nel momento in cui alle Regioni a Statuto ordina-

rio, recentemente istituite in adempimento alla Costituzione italiana, vengono concesse prerogative di decentramento sostanziale dei poteri dello Stato, e alle Regioni a Statuto speciale, che già da venti anni avrebbero dovuto godere di queste prerogative decentrate dello Stato, viene invece, con interpretazione restrittiva delle norme di legge, tolta addirittura anche la sfera delle competenze che lo Statuto a suo tempo aveva loro dato.

Io penso, e in Commissione ho sostenuto il parere dei colleghi, che è stato unanime su questo punto, che la Commissione abbia fatto bene ad evitare che attraverso il ricorso alla Corte Costituzionale cadessero nel nulla anche gli articoli 3 e 4 della legge in esame; per cui la legge va senz'altro approvata nel testo emendato che ha soppresso gli articoli 1 e 2, perchè almeno una parte non contestabile sul piano costituzionale trovi attuazione. Riteniamo anche che il principio che era affermato nei primi due articoli possa trovare pratica attuazione attraverso la volontà del Consiglio regionale, che, approvando un ordine del giorno, impegni la Giunta al rispetto della volontà espressa dal Consiglio stesso in ordine all'esigenza della consultazione delle Commissioni prima di dar corso alle nomine. Però resta, a mio avviso, al di là del singolo episodio, dell'approfondimento dei motivi giuridico-costituzionali che militano a favore della Regione e non dello Stato, resta in modo evidente la necessità che con unità di intenti i vari Gruppi politici del Consiglio regionale escano finalmente in termini di contestazione decisiva nei confronti dello Stato, non solo perchè le interpretazioni dello Statuto non siano più restrittive, ma siano fatte alla luce dei tempi moderni, ma perchè lo Statuto sardo sia riconosciuto ormai superato dai tempi e sia posta l'esigenza di una contrattazione espressa con gli organi di Governo, di una emanazione di nuove norme che allo Statuto diano finalmente il volto della più ampia autonomia.

Solo così, onorevoli colleghi, noi difendiamo l'autonomia sarda. Non la possiamo difendere con singoli episodi sulle leggi rinviate, perchè i singoli episodi anche se ci danno

ragione su una determinata contestazione, non risolvono il problema di fondo che affiora costantemente da un atteggiamento tra quella che è la volontà dello Stato e la volontà e le aspirazioni della Regione Sarda. Non più tardi di dieci minuti or sono, nella prima Commissione abbiamo esaminato le Norme di attuazione che demandano finalmente e attribuiscono alla Regione Sarda la imposta di ricchezza mobile C2, versata dai lavoratori sardi negli stabilimenti o nelle fabbriche che operano in Sardegna. Ebbene, anche in questa occasione noi vediamo che la Norma di attuazione è stata stesa puntualizzando cose che non era necessario puntualizzare in difesa delle prerogative dello Stato. E lo Stato ha fatto in maniera che la norma che è stata riconosciuta per la Regione siciliana nel lontano 1965, venga definita con vari cavilli e remore soltanto nel 1971 nell'interesse della Regione Sarda.

Sono episodi gravi che incidono in materia, non soltanto formale, ma anche sostanziale, facendo venir meno fonti di finanziamento per la Regione Sarda, facendo venir meno prerogative essenziali, anche di ordine primitivo, che derivano dallo Statuto, come prerogative originarie della Regione Sarda e quindi è necessario, onorevoli colleghi, che la Giunta al più presto, attraverso un suo documento, ci ponga in condizioni di discutere il problema alla radice, di estrapolare quali sono le vie verso le quali l'intero Consiglio e la Giunta stessa si dovrà muovere perchè l'autonomia assuma un nuovo volto. Io ho dubbi che possa essere questa Giunta ad avere la forza politica per ottenere questo, ma sono certo che bisogna, se il Consiglio regionale sarà d'accordo, incominciare a muoversi perchè nel prossimo avvenire l'autonomia sarda abbia la sua efficace difesa sullo strumento fondamentale che è lo Statuto. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianoglio, relatore.

GIANOGLIO (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se esaminiamo le

tappe di questo disegno di legge vediamo che si discute oggi, ad autunno inoltrato del 1971, una nostra proposta di legge, mia e dei colleghi Ligios - Floris - Rojch, che noi presentammo all'inizio di questa legislatura. Quindi vi è anche un certo comprensibile senso di stanchezza nell'esaminare un testo che ha avuto un iter così travagliato. La I Commissione ha riesaminato questa legge dopo il rinvio e, pur non condividendo, nella sua maggioranza, le osservazioni del Governo, ha ritenuto di doverle accettare nella forma stralciando gli articoli che avevano dato adito, da parte del Governo, ai rilievi che sono stati formulati. Non si può non condividere totalmente quanto è stato detto or ora da parte del collega Peralda, in ordine alla lesione dei diritti dello Statuto da parte del Governo, in questo e in altri rinvii di leggi regionali, e alla considerazione che questo Statuto è ormai superato. Occorre perciò por mano alla sua revisione e richiedere a gran voce, da parte del Governo, altre norme che siano alla pari con i tempi. Però è anche opportuno fare una valutazione di questo rinvio. Talvolta noi richiediamo dal Governo interventi, purtroppo lesivi della volontà del Consiglio. Ora io non dico che l'esecutivo in questo caso sia intervenuto a Roma per far accogliere, in sede governativa, le tesi che erano rimaste minoritarie e in Commissione e in Consiglio. Sono ben lontano, conoscendo la sicura fede autonomistica che anima la Giunta e i suoi componenti, dal pensare che ciò sia avvenuto. Certo che suona un pò strano che le stesse tesi, proposte dalla Giunta, che noi non dividevamo in passato, nemmeno sul piano giuridico, nè condividiamo oggi, siano state sposate in pieno dal Governo. E quindi è con un po' di rammarico che noi vediamo questa legge così mutilata. E' evidente che se vi fosse stato, ma non vi è stato, un intervento da parte dell'esecutivo in questa direzione, noi avremmo assistito sicuramente ad un fatto molto grave e quindi io non insisto su questo argomento. E' chiaro che, giunti a questo punto, noi dobbiamo dire che la legge è gravemente mutilata essendo stato casato il parere delle commissioni competenti nella nomina dei consiglieri di amministra-

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

zione. Ma anche la parte che rimane può essere valida, se viene applicata. Abbiamo presentato un ordine del giorno, di intesa con i diversi Gruppi presenti in Commissione, col quale si chiede che l'esecutivo si impegni a dare esecuzione, ad accettare nella prassi, quello che non è stato possibile codificare in legge, relativamente al parere delle Commissioni. Siamo sicuri che l'esecutivo, proprio per fugare questi dubbi che da parte di taluno, non da parte mia, sono stati affacciati, vorrà accogliere l'ordine del giorno. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' stato presentato un ordine del giorno Gianoglio - Zucca - Catte - Lilliu - Usai - Pigliaru - Mario Melis - Carrus - Peralda. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

«Il Consiglio regionale, convinto della opportunità politica che le norme contenute negli articoli 1 e 2 della L.R. n. 122 del 29.4.1971, che hanno formato oggetto di rinvio da parte del Governo, trovino concreta applicazione; impegna la Giunta regionale a sottoporre al parere preventivo delle Commissioni competenti per materia la nomina, designazioni o intese per la nomina di organi individuali o a membri di organi collegiali di azienda, istituti o enti pubblici, cui si debba provvedere — a norma delle vigenti disposizioni — per decreto o segnalazione del Presidente della Giunta regionale o di un Assessore. Il parere deve essere richiesto anche nel caso di riconferma, mediante comunicazione scritta».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica per esprimere il parere della Giunta.

MASIA (D.C.), Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta condivide pienamente la decisione della prima Commissione permanente del Consiglio ed accetta, per ragioni di mera opportunità, che la legge rinviata venga riapprovata con le modifiche suggerite dal

Governo. Resta la questione di principio. La Giunta afferma, nel respingere ogni attentato governativo alle competenze statutarie dello istituto autonomistico, che di tale atteggiamento darà conferma rinnovata nelle preannunciate dichiarazioni che, non appena rimesso dalla indisposizione che lo ha colpito, il Presidente onorevole Giagu farà in quest'aula in materia di rapporti tra Stato e Regione. La riapprovazione della legge con modifiche non sostanziali consentirà la sollecita pubblicazione della normativa che ha più evidente contenuto etico-politico, di cui non si può non rilevare il grande significato. La Giunta regionale, all'atto della approvazione della legge rinviata, aveva accettato la formulazione dell'articolo 1 e 2. A seguito di quanto deciso dalla competente Commissione consiliare, viene ora formalizzato nell'ordine del giorno il contenuto dei due articoli citati. Per una ragione di coerenza la Giunta non potrebbe esprimere oggi un diverso avviso politico. Dichiaro che personalmente voterò a favore dell'ordine del giorno. Poichè peraltro non mi è possibile consultare *ipso facto* l'organo collegiale, o almeno il suo Presidente, ritengo corretto rimettermi al Consiglio per una responsabile manifestazione del suo consenso. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi sottoscrittori dell'ordine del giorno intendono illustrarlo?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E' la ripetizione della legge. E' tutto chiaro.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta è stato già dato, dobbiamo semplicemente mettere in votazione l'ordine del giorno.

BAGHINO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Baghino, può chiedere la parola solo per dichiarazione di voto.

BAGHINO (D.C.). Va bene, parlerò per dichiarazione di voto.

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

PRESIDENTE. Prego.

BAGHINO (D.C.). Poichè non è stato molto comprensibile dalla lettura, non per altro attribuibile alla responsabilità dell'ottimo Segretario, desidereremmo avere il testo dell'ordine del giorno per poterlo valutare più attentamente. Era questo il motivo del mio intervento.

PRESIDENTE. I colleghi dell'assemblea ritengono di aver compreso il significato dell'ordine del giorno? Ritengono di essere in piena consapevolezza nel momento in cui si accingono a votare? Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Per assicurare il collega Baghino: l'ordine del giorno non fa altro che tradurre le materie dell'art. 1 e dell'art. 2.

BAGHINO (D.C.). Non comprendo la difficoltà della distribuzione dell'ordine del giorno, caro collega Zucca.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, siamo in sede di votazione, quindi non potrei neanche se lo volessi accogliere la tesi dell'onorevole Baghino. Ritengo che l'assemblea abbia, in sostanza, manifestato consapevolezza del contenuto dell'ordine del giorno. Anche se nella sostanza posso condividere il parere del collega Baghino, sul terreno della procedura mi è impossibile.

Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura del titolo.

FRANCESCONI, Segretario:

TITOLO

Norme in materia di nomina e durata negli incarichi di Amministrazione degli Enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è stato un errore materiale nello stampare il testo; il titolo si intende «Norme in materia di durata...». Siamo d'accordo che si tratta di un errore materiale?

SPINA (D.C.). Domando di parlare sullo emendamento che io ho presentato.

PRESIDENTE. Io non ho messo in discussione l'emendamento.

SPINA (D.C.). Allora domando di parlare sul titolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). La legge che ci viene portata per l'esame porta nel titolo stampato: «Norme in materia di nomina e durata negli incarichi di amministrazione». Nel testo che era stato proposto il 21 aprile, era scritto: «Norme in materia di durata...». In questa dizione era stata cassata «nomina» e poteva avere una sua giustificazione il fatto che non si parlava più nella legge di nomine. Infatti in quel momento io presentai un emendamento, appunto, per ripristinare il titolo della legge che invece vedo ora stampato. Il Presidente ci comunica che invece questo era un errore e conseguentemente che è da intendersi soltanto «norme in materia di durata». Ora, siccome ho presentato un emendamento all'articolo 3 aggiuntivo, dove ripropongo una parte dell'articolo numero 1 non inclusa nel progetto di legge che ci viene proposto in quanto è stato soppresso, nel sopprimere l'articolo 1, anche il comma secondo per il quale il Governo non aveva fatto alcuna rimostranza, alcun motivo di rinvio, mi sono premunito perchè

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

nel titolo della legge venisse confermata la dizione «Norme in materia di nomina».

PRESIDENTE. Onorevole Spina, la Presidenza ha capito e la ringrazia. Desidererei proporre la sospensione della votazione sul titolo della legge in attesa che l'assemblea dia dimostrazione della propria volontà al momento della votazione sull'emendamento presentato dal collega Spina. Si dia lettura dello articolo 3.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 3

I Presidenti ed i componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi sindacali di istituti, aziende o enti pubblici, nominati dall'Amministrazione regionale, restano in carica per la durata di un ciclo amministrativo e non possono essere riconfermati più di una volta.

Anche i componenti per i quali organi della Regione provvedono a designazioni o intese non possono essere segnalati o graditi per più di due volte.

I Presidenti ed i componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali di nomina regionale che, all'entrata in vigore della presente legge, siano in carica oltre i tempi fissati nel primo comma, dovranno essere sostituiti entro i 90 giorni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

Emendamento Spina - Melis Antonio - Tronci:

«Dopo il secondo comma aggiungere il seguente: "Per quanto concerne la nomina del collegio sindacale di aziende, istituti o enti pubblici, cui si debba provvedere — a norma delle vigenti disposizioni — con decreto del Presidente della Giunta regionale, un sindaco

effettivo ed uno supplente dovranno essere scelti tra una rosa di nomi proposta dagli Ordini dei Dottori Commercialisti della Sardegna"». (2)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Come già, in effetti, ho accennato poc'anzi, ripropongo nell'articolo 3 la dizione che era stata a suo tempo approvata dal Consiglio come secondo comma dello articolo 1 per la nomina dei componenti del collegio sindacale, norma sulla quale il Governo non aveva impugnato la deliberazione del Consiglio e che era stata già a suo tempo approvata dal Consiglio anche per altri enti per l'Azienda Regionale Sarda Trasporti, ad esempio, nella quale un componente del collegio sindacale viene nominato tra una rosa di esperti che dovrà essere fornita dagli ordini professionali. Il Presidente della Commissione gentilmente mi ha comunicato che non si oppone a reincludere questa norma, che era stata semplicemente cassata nella soppressione dell'articolo numero 1, e conseguentemente la Commissione sarebbe favorevole al reinserimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEDDE, Segretario:

Art. 4

La Commissione permanente del Consiglio regionale competente per materia, sulla base dei documenti, delle relazioni e di tutti gli

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

atti che ha la facoltà e il potere di richiedere agli enti, istituti o aziende regionali, effettuerà un controllo annuale per verificare la rispondenza dell'attività dell'Ente alle linee politiche della Regione.

A verifica avvenuta, la Commissione, ove lo ritenga opportuno, provvederà, con relazione scritta, a comunicarne l'esito al Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Possiamo ora riprendere la discussione sul titolo. Si dia lettura dell'emendamento Spina - Melis Antonio - Tronci.

MEDDE, Segretario:

«Titolo: dopo le parole "norme in materia" e prima delle parole "di durata" aggiungere "di nomina e"».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto in votazione il titolo nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento che dà alla legge il carattere dell'urgenza. Ometto di darne lettura. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto della legge regionale: «Norme in materia di nomina e di durata negli

incarichi di amministrazione di Enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	48
maggioranza . . .	25
favorevoli . . .	40
contrari . . .	8

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedra - Baghino - Bertolotti - Biggio - Birardi - Branca - Cabras - Campus - Carrus - Catta - Concas - Congiu - Corda - Corona - Defraia - Dessanay - Francesconi - Frau - Gianoglio - Granese - Isola - Ligios - Lilliu - Maddalon - Masia - Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Mario - Melis Pietrino - Melis Antonio - Melis Tullio - Milia - Mistrone - Montis - Nuvoli - Orrù - Pedroni - Peralda - Puggioni - Raggio - Roych - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Tufani - Usai - Zucca).

Discussione e riapprovazione di un testo modificato della legge regionale 12 maggio 1971, concernente: «Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1970, n. 4: "Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali"», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 12 maggio 1971, concernente: «Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1970, n. 4: "Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione sarda, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali"», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo quello che è stato detto

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

per la precedente legge rinviata, penso che non ci sia altro da fare che ribadire i concetti che già abbiamo espresso in quella sede. A nostro parere si tratta di rinvio infondato che parte da un principio di malvolenza, di persecuzione, un rinvio pretestuoso, perchè se noi andiamo ad esaminare la legge e poi guardiamo i motivi per i quali essa è stata rinviata, non possiamo non constatare che si tratti di motivi completamente infondati. Quali sono questi motivi? Quali sono i riferimenti, che il Governo pone a base del suo provvedimento di rinvio? Per quanto riguarda l'articolo 1 della legge, al Governo la Presidenza del Consiglio fa riferimento all'articolo 51 della Costituzione e dice precisamente questo: che questo articolo viola il principio di uguaglianza, pregiudicando la situazione economica dei dipendenti stessi, in conseguenza dell'adempimento dell'esercizio delle funzioni pubbliche, mentre è da ritenere che, una volta acquisito un determinato trattamento, questo agli effetti dell'articolo 51 della Costituzione, non possa essere modificato a danno degli interessati. L'articolo 51 della Costituzione che cosa dice? Al suo terzo comma l'articolo 51 della Costituzione dice che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Io penso che il riferimento sia a questo terzo comma dell'articolo 51 della Costituzione, perchè altro riferimento possibile non ve ne è. Ma, come abbiamo visto, l'unico diritto che è riconosciuto al dipendente dello Stato ed al dipendente, dico anche, di una azienda privata, che sia chiamato a pubbliche funzioni è quello di conservare il suo posto di lavoro, nessun altro diritto, nè si dice che è riconosciuto il diritto anche a conservare la retribuzione, quanto meno il diritto a conservare la retribuzione nella misura in cui egli aveva le possibilità di goderla prima di assumere la pubblica funzione alla quale è stato chiamato. Tuttavia la prima Commissione, che è sempre generosa, diciamo così, non nell'interesse certamente del Governo, ma nell'interesse della legge, perchè si vuole che questa legge venga approvata, benchè a parere di tut-

ti l'articolo dovesse essere confermato così come era stato proposto (si tratta, onorevoli colleghi, se non vado errato, già del secondo rinvio di questa legge), tuttavia si è voluto venire incontro alla volontà del Governo e si è introdotta la modifica, e si è introdotto in questa legge regionale lo stesso principio che viene applicato ai dipendenti dello Stato che sono destinati, che sono chiamati a pubbliche funzioni elettive. Cioè, anzichè una trattenuta così come era stata proposta dalla nostra legge, si è addivenuti a stabilire una trattenuta dei soli quattro decimi delle indennità che ad ogni dipendente dovrebbero essere tolti. Adesso speriamo che il Governo non troverà più niente da ridire, perchè ci siamo uniformati ad una legge che è stata già approvata, non dalla Regione, ma dal Parlamento. Per il secondo motivo del rinvio, signori, io ho parlato di ridicolaggine. Se motivo ridicolo vi può essere, questo è uno dei più ridicoli che possano esistere. La cosa è stata egregiamente posta in risalto anche nella relazione. L'onorevole Zucca forse ve ne darà più ampie spiegazioni, perchè nella relazione leggo questo: «Ancor più assurdo ed offensivo per chi sia dotato di media intelligenza è il motivo di rinvio adottato dal Governo contro l'articolo 2 della legge, che fissa il termine di quindici giorni per dare modo al dipendente regionale...» eccetera. Effettivamente è vero quello che io ho detto precedentemente: che i nostri censori, coloro che indagano e inquisiscono sulle leggi del nostro Consiglio regionale, evidentemente non devono essere scelti tra il personale più preparato e più intelligente, se si arriva addirittura a muovere appunti di questo tipo. Diceva l'articolo 2 della legge, così come il Consiglio l'aveva approvata, che i dipendenti che all'entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni di cui al 1° comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1970, n. 4 possono dimettersi dalle cariche ricoperte, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Cosa dice il censore? Il censore dice: «si aggiunge che la disposizione dell'articolo 2, secondo cui i dipendenti regionali possono dimettersi entro 15 giorni dalla carica ricoperta, viola il diritto

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

potestativo [guardate che parola grossa!] spettante ai titolari delle cariche pubbliche, di dimettersi senza limitazione di tempo prestabilito». Quasi che noi, consiglieri regionali, della Regione Sarda fossimo, scusate il termine, fossimo così deficienti da fare un articolo di legge in cui avremmo potuto dire che uno o si dimette entro 15 giorni, o non si può più dimettere, o rimane consigliere comunale o Assessore comunale o Sindaco per tutta la sua vita. Ma è ammissibile, signori, che si facciano dei rinvii di una legge per motivi di questo genere? Adesso la legge è stata modificata, la cosa che si voleva dire, il concetto che si voleva esprimere è stato espresso in maniera ancora più chiara e lapalissiana. Noi speriamo, semplicemente, ci auguriamo, che censori che, per la seconda volta, anzi per la terza volta dovranno rivedere questa legge siano illuminati da quel barlume di intelligenza che li faccia capaci di capire quello che, effettivamente, volevamo dire, abbiamo voluto dire e non potevamo non voler dire. A meno che non si tratti, scusatemi la espressione banale, di finti tonti, cioè di gente che finge di non capire, che vuole fingere di non capire, perché ha tutto l'interesse, suggerito non si sa bene da chi, di non fare andare avanti questa legge, di bloccare questa legge, di non far passare questa legge.

E' per questo che io vorrei raccomandare alla Giunta ed al suo Presidente, ed a chi la rappresenta, perché sia fatta possibilmente proprio a proposito di questa legge una indagine minuziosa, per vedere se chi ha rinviato la legge, chi materialmente ha rinviato la legge, perché il Presidente del Consiglio mette la firma, non credo che si soffermi su queste quisquillie, chi materialmente ha predisposto il rinvio di questa legge, il funzionario, il burocrate, abbia voluto questo. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Branca. Ne ha facoltà.

BRANCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Peralda, nell'intervenire nella precedente discussione, ha esposto le considerazioni politiche che il nostro Gruppo e il nostro partito muovono a questa ondata di rinvii di leggi da parte del Governo, anche delle leggi democraticamente più giuste ed autonomisticamente valide. Queste considerazioni io non starò a ripetere ora, ma richiamo l'attenzione dell'onorevole Giunta, di questa o di quella che verrà, sulla necessità e sulla opportunità che si faccia in Consiglio un dibattito politico anche su questi punti, che intaccano la linea politica della nostra attività. Per il resto, con le osservazioni e le modifiche della Commissione, dico il parere favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Signor Presidente, è l'ennesima volta che ritorno su questo problema e non vale la pena dilungarci eccessivamente. Io avrei gradito essere chiamato in Commissione quando è stato discusso il problema, in quanto, a suo tempo, sia come facente parte della Commissione, sia come presentatore di un progetto che ha dato luogo a tutte queste modifiche, avrei potuto portare, forse, il mio contributo. Il problema che mi sono posto è questo della volontà effettiva che si voglia arrivare alla approvazione di questa legge, e la volontà effettiva mi pare che manchi da parte dei consiglieri che hanno proposto taluni emendamenti, allorché ripropongono la approvazione dell'articolo 2 anche se con mutazione del testo. E' una stranezza quella che ci troviamo di fronte. La Corte Costituzionale non aveva mosso alcuna eccezione al terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 4, ed invece il Governo adesso muove una eccezione e conseguentemente la Commissione ha modificato la struttura della frase, riproponendo sostanzialmente il tema per cui il Governo aveva fatto la sua eccezione. Io ritengo che, superando le questioni di tempo di 15 o 30 giorni, si potrebbe rimanere nella dizione che era stata già a suo tempo approvata con la promulgazione della legge n. 4, la quale dice che i dipendenti che alla entrata in vigore

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

della presente legge si trovino nelle condizioni di cui al 1° comma, possano dimettersi dalle cariche entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Io dico che basta mantenere questa dizione per non incorrere, ancora una volta, nelle proteste del Governo, nel dissenso del Governo e conseguentemente mi farò anche promotore di un emendamento che sopprima l'articolo 2 proposto dalla Commissione, mantenendo in vigore ciò che già, attualmente, è legge, e conseguentemente non dando adito al Governo di alcun rinvio per la questione delle dimissioni che vengono richieste, che possono essere richieste a colui che viene eletto a cariche rappresentative. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca, relatore.

ZUCCA (P.S.I.U.P.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho cercato nella relazione scritta di chiarire i motivi che convincevano la Commissione della infondatezza dei motivi di rinvio, sia per quelli riguardanti l'articolo 1 che quelli riguardanti l'articolo 2. In concreto il Governo, o chi per esso, perché ormai è assodato che nessun Ministro vede le leggi della Regione, ed anche questo è un problema che abbiamo sollevato altre volte, come ha ribadito stamane il collega Cabras, il Governo ci vuole contestare, in concreto, il diritto di regolamentare il trattamento economico del nostro personale. Quando noi dicevamo nella nostra legge che al funzionario collocato in aspettativa spettava lo stipendio ridotto, in base al principio della non cumulabilità degli incarichi e degli emolumenti, detratte le eventuali indennità di carica, è chiaro che noi non toglievamo nulla al nostro funzionario, in quanto aveva interamente il suo stipendio.

Questo era un problema che riguardava esclusivamente la Regione Sarda. Il Consiglio regionale della Sardegna, così come aveva il diritto di stabilire che al nostro personale spettava una indennità particolare del 60 per cento che poi abbiamo assorbito nel tratta-

mento economico definitivo che abbiamo fatto l'anno scorso, così aveva il diritto di dire: se tu non fai il servizio, ti diamo lo stipendio ridotto della eventuale indennità, in modo che tu non abbia un doppio emolumento. Il Governo ci dice che questo contrasterebbe con l'articolo 51 della Costituzione, il quale, evidentemente, riguarda l'eguaglianza politica dei cittadini, non l'eguaglianza economica, perché è ridicolo pensare che due sindaci abbiano l'eguaglianza economica, tanto è, e l'ho detto già nella relazione, che persino l'indennità di carica è facoltativa, non solo ma può essere stabilita in misura anche inferiore al massimo consentito dalla legge. Quindi è assurdo pensare che ci sia perfetta eguaglianza economica tra il sindaco X ed il sindaco Y.

L'assurdità della situazione è che c'è una legge che stabilisce l'incompatibilità di ufficio e non è operante perché il Governo ci ha contestato il diritto di applicare al nostro personale le leggi dello Stato, in base alle quali è a carico dell'ente in cui rivestono la carica il pagamento dello stipendio. Lo Stato lo può fare, la Regione non può farlo, quasi che non siano tutti e due enti pubblici, quasi che l'uno e l'altra non abbiamo dipendenti pubblici. Noi abbiamo attribuito alla Amministrazione regionale il carico del pagamento degli stipendi, cioè detraendo l'eventuale indennità di carica. Neppure questo è piaciuto al Governo. Alla fine siamo tornati al testo della legge 1078 che dice che dallo stipendio vengono detratti i quattro decimi dell'indennità di carica. Questo per quanto riguarda l'articolo 1, quindi la modifica va fatta per evitare di ritardare l'entrata in vigore della presente legge.

Per l'articolo 2 io vorrei dire al collega Spina che mi pare non abbia capito che se la Giunta dovesse fare una indagine si appurerebbe che il funzionario che ha fatto il rinvio è così imbecille da non poter essere addetto a quel servizio. Esiste nella legislazione italiana l'istituto della interdizione, cioè uno viene interdetto quando non è in grado di intendere e di volere: ora, è chiarissimo che il funzionario che ha fatto il motivo del rinvio all'articolo 2, o era in condizioni permanenti di non intendere o volere, oppure era

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

un drogato, un ubriaco, insomma, uno che in quel momento non era in condizioni di intendere e di volere. Allora abbiamo fatto questo articolo, in modo che anche un deficiente è in grado di capirne il testo, che invece non si capiva, per gli scemi, nel testo precedente. Ora, l'articolo della legge che è in vigore non ha più nessun valore perché si riferiva ai 15 giorni, in partenza, dall'entrata in vigore di quella legge. E quindi quell'articolo già esistente è inutile, per cui è necessario ripetere oggi che chi si trova al momento dell'entrata in vigore di questa legge, e non dell'altra, in quelle tali condizioni ha quindici giorni per dimettersi, diversamente viene collocato in aspettativa. Quindi pregherei il collega Spina di ritirare l'emendamento e di approvare questo testo perché, ripeto, anche un super deficiente leggendo il testo è impossibile che non lo capisca.

Naturalmente sarebbe opportuno che la Giunta regionale, se ne ha il tempo e la possibilità, scoprisse questo funzionario e lo segnalasse negli annali della storia della burocrazia italiana, come un campione di assurda deficienza. In questo senso io invito questo Consiglio ad approvare questa legge in modo che entri in attuazione la legge che già abbiamo pubblicato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica.

MASIA (D.C.), Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, anche per questa legge la Giunta condivide le ragioni che hanno indotto la competente Commissione consiliare a proporre la riapprovazione accettando i suggerimenti del Governo. Le modifiche apportate alla legge ne consentono la sollecita promulgazione, con la conseguente entrata in vigore ed il conseguimento dei fini specifici che ne hanno ispirato la presentazione. Tali fini sono stati esplicitati dall'onorevole presentatore e relatore e la Giunta vi si richiama esprimendo il proprio assenso al varo del provvedimento legislativo in esame.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, Segretario:

Art. 1

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1970, n. 4, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«Ai dipendenti collocati in aspettativa ai sensi del comma precedente spetta, a carico dell'Amministrazione di appartenenza, il seguente trattamento economico:

a) il solo stipendio, paga o retribuzione, previsti per la qualifica o grado ricoperto, al netto delle trattenute previdenziali ed erariali, senza alcuna indennità;

b) le quote di aggiunta di famiglia.

Da tale trattamento viene detratta una somma pari ai quattro decimi all'indennità di carica, al netto di ogni trattenuta percepita dal dipendente presso l'ente o azienda in cui egli ricopre la carica elettiva come previsto dal punto 2 del primo comma dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

I periodi di aspettativa previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Spina così concepito: «Al primo rigo del primo comma sopprimere la parola "e il terzo"». Per cui l'articolo suonerebbe così: «Il secondo comma dell'articolo 1...» eccetera.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina per illustrare questo emendamento.

SPINA (D.C.). Signor Presidente, io concordo in effetti con quanto ha detto il collega Zucca. Siamo sulla stessa linea. La mia preoccupazione fondamentale era questa: come mai un comma che era stato approvato, passato e

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

diventato già legge, diventi illegittimo per il Governo improvvisamente con l'approvazione da parte del Consiglio di un'altra legge. E' un assurdo, effettivamente, è una stranezza, e io non voglio arrivare agli aggettivi che ha usato il collega Zucca per il funzionario incriminabile per una stortura di questo genere. Ma mi sono posto il problema in termini giuridici, in termini di predisposizione di una legge, cioè per cercare di riproporre lo stesso testo, che già è legge, nella nuova legge, cercare di riproporre il testo che era stato promulgato con la legge numero 4 del giugno del 1970, in questa legge. Il collega Zucca ha detto che questi termini sono da riferire anche a questa legge, però se l'articolo 2 avesse riproposto lo stesso testo già approvato con la legge del 1970, io penso che il Governo non avrebbe avuto nessun motivo per rinviarlo ancora all'esame del Consiglio. Naturalmente essendo profondamente convinto di queste ragioni, anche a nome dei colleghi, ritiro l'emendamento, sia il primo emendamento che il successivo che dava attuazione a quanto ho illustrato or ora.

PRESIDENTE. Gli emendamenti si intendono ritirati. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, Segretario:

Art. 2

I dipendenti che, all'entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1970, n. 4, saranno collocati in aspettativa salvo che si dimettano dalle cariche ricoperte entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, Segretario:

Art. 3

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale Zucca - Gianoglio - Usai, così concepito: «La presente legge è dichiarata urgente».

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione questo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 12 maggio 1971: «Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1970, n. 4: "Posizione e trattamento dei dipendenti della Regione Sarda, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali"», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione;

presenti e votanti	46
maggioranza	24
favorevoli	37
contrari	9

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Anedda - Baghino - Bertolotti - Biggio - Birardi - Branca - Cabras - Campus - Carrus - Catteda - Concas - Congiu - Corona - Defraia - Francesconi - Frau - Ghinami - Gianoglio - Isola - Ligios - Lilliu - Lippi - Maddalon - Masia -

VI LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

13 OTTOBRE 1971

Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Mario - Melis Antonio - Melis Tullio - Milia - Mistrone - Montis - Nuvoli - Orrù - Pigliaru - Pisano - Puggioni - Raggio - Rojch - Spano - Spina - Tronci - Tufani - Usai - Zucca).

PRESIDENTE. Come i colleghi potranno, senza dubbio, verificare, la «urgenza» non è passata, e ciò evidentemente dipende dal fatto che la presenza in aula è stata inferiore a quella della precedente legge nella votazione. Ne

traggano i colleghi le conseguenze.

I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 45.

La seduta è tolta alle ore 13 e 05.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1971